



Sent. n. 392/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele ORICCHIO Presidente

Rossella CASSANETI Giudice

Gabriele PEPE Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **74292** R.G. nei confronti di **Pantaleon RICCIARDI** per il conto giudiziale n. **28202** reso quale consegnatario di beni mobili presso la ASL Salerno – Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania per l'esercizio finanziario **2022**;

Visti gli atti di giudizio;

Uditi nell'udienza del giorno 27.6.2024, con l'assistenza della segretaria Veronica Gurtner, il relatore Gabriele Pepe e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Michele Ferrante;

Ritenuto in

FATTO

Con relazione n. 162/2024 il magistrato istruttore rappresentava che in data 11.3.2024 veniva depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il

conto reso da Pantaleon Ricciardi per la gestione dei beni mobili del Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania presso la ASL Salerno nell'esercizio finanziario 2022.

Nello specifico, la relazione evidenziava l'insussistenza di un obbligo di resa di conto a carico dell'interessato riguardando la gestione principalmente beni immobili di proprietà dell'Ente (classe di cespiti MTF05 che nei gestionali in uso sta ad indicare i fabbricati strumentali indisponibili) e beni mobili già in uso presso le strutture del Presidio Ospedaliero (automezzi, impianti, arredi, attrezzature, macchine elettriche ed elettromeccaniche). In subordine, rappresentava l'irregolarità del conto presentato in ragione della non conformità al modello 24 d.p.r. n. 194/1996 - dedicato alla rendicontazione del consegnatario - per carenza degli elementi essenziali difettando, in particolare, il dettaglio dei beni con l'indicazione della consistenza anche quantitativa ad inizio e fine esercizio e le eventuali rispettive variazioni (carico e scarico) in corso d'anno.

Concludeva per l'iscrizione a ruolo d'udienza *ex art. 147*, comma 2, c.g.c., del conto 28202 reso da Pantaleon Ricciardi ai fini della declaratoria d'innammissibilità o, in subordine, d'irregolarità.

Con comparsa del 29.5.2024, l'agente contabile aderiva alle richieste del Magistrato istruttore cui si associava anche il P.M. con note conclusionali depositate il 6.6.2024.

All'udienza del 27.6.2024 presente soltanto il P.M. il quale concludeva come in atti.

Al termine della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il presente giudizio si riferisce al conto n. 28202 reso da Pantaleon Ricciardi per la gestione dei beni mobili del Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania presso la ASL Salerno nell'esercizio finanziario 2022.

La Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la sussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario della gestione di beni immobili e mobili già in uso.

Al riguardo, l'art. 74 r.d. n. 2440/1923 stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano "*maneggio di denaro ovvero debito di materia*", intendendosi per "*materia*" i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell'Ente (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari (Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 17/2014).

Inoltre, l'art. 6, comma 1, d.p.r. n. 254/2002 (regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato) stabilisce che "*gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di*

vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia"; il successivo art. 12 esclude espressamente i consignatari per debito di vigilanza dall'obbligo di resa del conto giudiziale.

Quindi, ai sensi dell'appena citato regolamento, esclusivamente i consignatari per debito di *"custodia"* (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi sono tenuti i consignatari per debito di *"vigilanza"* (agenti amministrativi).

Al riguardo si precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 56/2016; II Sez. Appello, sent. n. 963/2017); di conseguenza è *"l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della "gestione contabile" e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni di "gestione" da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al "discarico" o all'addebito"* (Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 62/2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in *"deposito"*. Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso. Si parla, in quest'ultimo caso, di *"agente amministrativo"* tenuto alla definizione del conto amministrativo (Sez. Giur.

Piemonte, sent. n. 302/2021; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 213/2022), con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell'Ente (inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili etc.) (Sez. Giur. Trentino Alto Adige, sent. n. 53/2016), anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 3/2017).

In definitiva, sussiste l'obbligo di custodia quando *“i beni di proprietà dell'ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell'amministrazione o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un'attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali”*; ricorre, invece, l'obbligo di vigilanza ogni qualvolta *“i beni, previamente inventariati, siano “messi in uso”, mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell'attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall'ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici”*.

Dunque, nei confronti del soggetto che gestisce beni immobili o mobili già in uso negli uffici non si ravvisano i caratteri tipici dell'obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di magazzino, atteso che il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili (Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 17/2014; Sez. Giur.

Abruzzo, sent. n. 102/2015; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento, sent. n. 39/2017; Sez. Giur. Campania, sent. n. 564/2023) e dei beni mobili senza obbligo di custodia (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 157/2014; Sez. Giur. Campania, sent. n. 61/2024).

Pertanto, il conto relativo a beni immobili e a beni mobili senza obbligo di custodia eventualmente reso deve ritenersi di natura amministrativa e non giudiziale.

Il conto del consegnatario indicato in epigrafe contiene beni immobili di proprietà dell'Ente (fabbricati strumentali indisponibili) e beni mobili in uso presso le strutture del Presidio Ospedaliero (automezzi, impianti, arredi, attrezzature e macchinari vari) ed evidenzia come tutti i beni acquistati vengano scaricati direttamente ai centri di costo richiedenti e, pertanto, non risultano giacenze di magazzino e quindi debito di custodia.

Ebbene, il convenuto Pantaleon Ricciardi è qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente inammissibilità del presente giudizio.

Nulla per le spese trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'inammissibilità del giudizio n. 74292 con riferimento al conto n. 28202;
2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2024.

ESTENSORE

Gabriele Pepe

(firma digitale)

PRESIDENTE

Michele Oricchio

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 11/07/2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)